

## **Ordinanza Cassazione civile, Sezione Lavoro, n. 979 del 17 gennaio 2026**

L'ordinanza della Cassazione civile, Sezione Lavoro, n. 979 del 17 gennaio 2026 affronta un tema di notevole rilevanza pratica nell'ambito delle prestazioni assistenziali a favore di minori con disturbi specifici dell'apprendimento: il rapporto tra la diagnosi di DSA e il diritto all'indennità di frequenza prevista dall'art. 1 della legge n. 289 del 1990.

Il caso trae origine dal ricorso proposto dai genitori di un minore affetto da DSA contro la sentenza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la domanda di riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di frequenza. Il giudice di merito aveva motivato il rigetto rilevando che, pur in presenza della diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento certificata, il minore presentava un quoziente intellettivo nella norma e non necessitava di insegnante di sostegno. Elementi, questi, che avevano indotto il Tribunale a escludere quella "difficoltà persistente nello svolgimento dei compiti e delle funzioni" richiesta dalla normativa di riferimento per accedere al beneficio.

La Suprema Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale consolidato, già espresso con la sentenza n. 28817 del 2020, chiarendo che la semplice certificazione di DSA non integra automaticamente il presupposto per il riconoscimento dell'indennità di frequenza. **Occorre invece una verifica caso per caso che dimostri come il deficit sia persistente e incida in modo sensibile e importante sullo sviluppo della personalità complessiva del minore.** La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Il principio di diritto affermato nell'ordinanza poggia su una distinzione fondamentale: il disturbo specifico dell'apprendimento, per quanto certificato e riconosciuto dalla normativa scolastica (legge n. 170 del 2010), opera su un piano diverso rispetto alla nozione di "difficoltà persistente" richiesta per le prestazioni assistenziali. La legge n. 170 del 2010, infatti, riconosce i DSA come disturbi che, pur in presenza di capacità cognitive adeguate, possono costituire una limitazione per alcune attività della vita quotidiana, prevedendo strumenti compensativi e misure didattiche di supporto nell'ambito scolastico. Tuttavia, questa tutela scolastica non si traduce automaticamente nel diritto all'indennità di frequenza, che presuppone una condizione di maggiore compromissione funzionale.

La Cassazione ha posto l'accento sugli elementi valutativi rilevanti ai fini dell'accertamento del diritto al beneficio: il quoziente intellettivo del minore, la necessità o meno di insegnante di sostegno, e soprattutto il quadro clinico complessivo che deve emergere dalla consulenza tecnica d'ufficio. Quest'ultima, in particolare, non può limitarsi ad attestare l'esistenza del disturbo e di abilità scolastiche deficitarie, ma deve descrivere specificamente se e in che misura il deficit sia persistente e incida significativamente sullo sviluppo cognitivo e relazionale del minore.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la consulenza tecnica disposta in sede di accertamento tecnico preventivo non avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare una compromissione delle capacità cognitive e relazionali tale da configurare difficoltà

persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età. Il minore, pur con le difficoltà scolastiche tipiche del DSA, disponeva di un quoziente intellettivo normale e non richiedeva supporto didattico specialistico continuativo, circostanze che hanno condotto alla conferma del diniego del beneficio.

L'orientamento espresso dalla Cassazione è coerente con la giurisprudenza di merito più recente. Il [Tribunale del Lavoro di Napoli, sentenza n. 4218 del 28 maggio 2025](#), ha ribadito che "il DSA non determina di per sé il diritto alla prestazione assistenziale, essendo necessaria la sussistenza di una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età del minore. Solo in presenza di comorbidità, quali ADHD o deficit intellettivo, che rendano insufficienti gli strumenti compensativi e richiedano un trattamento specifico, il disturbo può determinare una difficoltà persistente". Analogamente, il [Tribunale del Lavoro di Milano, sentenza n. 3458 del 6 agosto 2025](#), ha chiarito che "occorre distinguere tra le limitazioni che caratterizzano i DSA, compensabili mediante strumenti didattici e misure dispensative, e la compromissione generalizzata e persistente richiesta dalla normativa sull'indennità di frequenza".

Emerge quindi un quadro interpretativo che, pur riconoscendo la rilevanza dei disturbi specifici dell'apprendimento e la necessità di garantire ai minori che ne sono affetti adeguati strumenti scolastici di supporto, distingue chiaramente il piano della tutela didattica da quello delle prestazioni assistenziali. L'indennità di frequenza rimane riservata ai casi in cui la compromissione sia effettivamente persistente, generalizzata e tale da incidere sullo sviluppo complessivo della personalità del minore, non potendo essere automaticamente riconosciuta sulla base della sola certificazione diagnostica di DSA.

L'ordinanza in esame rappresenta dunque un importante chiarimento sulla necessità di una valutazione funzionale globale del minore, che vada oltre la mera etichetta diagnostica e consideri concretamente l'impatto delle difficoltà sulla vita quotidiana, sulle capacità relazionali e sull'autonomia personale. Solo laddove emerga un quadro di compromissione persistente e significativa, eventualmente aggravato dalla presenza di comorbidità rilevanti, potrà essere riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza.

---

Il presente documento costituisce opera dell'ingegno protetta ai sensi della [legge 22 aprile 1941, n. 633](#) e successive modificazioni. Ogni diritto di utilizzazione economica spetta al committente, titolare esclusivo dei diritti di riproduzione, trascrizione, esecuzione, elaborazione, traduzione e diffusione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, inclusi quelli elettronici e digitali. È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente elaborato senza preventiva autorizzazione scritta del titolare dei diritti.